



I.C. - "A. CAPONNETTO"-MONSUMMANO TERME
Prot. 0008083 del 29/08/2025
VII (Uscita)

Ai DSGA

Ai collaboratori del dirigente:

Iulicci Sabrina e Nannini Francesca

Ai docenti

Ai RLS – Camuglia Francesca

Alla RSU

Ai Personale ATA

Ai genitori degli alunni

SITO WEB

Circolare n°10

OGGETTO: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA E SICUREZZA A.S. 2025/26

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale. In via primaria esso è attribuito ai docenti, in via secondaria, ma non meno importante, ai collaboratori scolastici che vi attendono in alcuni particolari momenti delle attività che, di seguito, verranno dettagliatamente indicati. La presente pianificazione nulla innova rispetto a quanto già stabilito dalle leggi, dai contratti, dal Regolamento di Istituto e dai codici dello Stato italiano, ma il suo **scopo è quello di rendere le presenti disposizioni rispondenti alle attività che vengono svolte nel nostro Istituto tenendo presente la realtà organizzativa dei vari plessi scolastici.**

Ai sensi dell'art. 2048 cod. civ. - *responsabilità del precettore per danni cagionati dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza*, i docenti non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via *preventiva* le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione di un fatto dannoso, nonché la prova dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa.

- **Visto** che fra i doveri del personale docente vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;
- **Visto** che tale obbligo grava, se pure nei limiti fissati dal CCNL, anche sul personale ATA;
- **Visto** il regolamento d'Istituto;

- **Visto** il regolamento interno di vigilanza degli alunni prot. N°7405 del 9 settembre 2022;
- **Tenuto conto** che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico;
- **Visto** che sotto quest'ultimo aspetto egli è tenuto a garantire la sicurezza della Scuola, attraverso l'eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando al riguardo tutti quei provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, sollecitando l'intervento di coloro sui quali i medesimi incombono;
- **Visto** l'obbligo istituzionale di disciplinare la mobilità degli alunni in occasione dell'ingresso, dell'uscita, della ricreazione, della mensa, delle attività di studio e di ogni altra attività inclusa nel PTOF

PER TALI MOTIVI SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE

Nei punti che seguono sono riepilogati gli obblighi e gli impegni relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla sorveglianza degli alunni minori, aspetti fondamentali dell'organizzazione scolastica.

1. Gli **obblighi di vigilanza sugli alunni e gli impegni per la sicurezza** a cura degli operatori scolastici decorrono dal momento dell'ingresso degli alunni nei locali scolastici sino all'uscita. La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree e spazi esterni, alla scuola o in orario aggiuntivo.
La vigilanza comporta che l'insegnante deve essere fisicamente presente negli spazi in cui gli alunni svolgono l'attività didattica, l'intervallo, ecc. per non incorrere in responsabilità penali e patrimoniali. Si rammenta pertanto che la vigilanza non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma nell'aver adottato, in via preventiva, tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo (Cass. Civ. Sez. III, n.916/1999).
La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'**obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.
2. Secondo quanto prevede il CCNL Scuola 2006/09 all'art.29 comma 5 : *“ per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe **cinque /5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi ...assicurandosi che l'uscita avvenga nelle forme più adeguate e corrette e funzionali.* Pertanto, particolare cura, sarà dedicata nei momenti dell'entrata, dell'uscita, dell'intervallo, del cambio dell'ora e degli spostamenti dall'aula ai laboratori o dalla palestra e viceversa, momenti inequivocabilmente connotati da elementi di criticità per la sicurezza degli alunni e per il sereno andamento dell'Istituto. Ai docenti è richiesta la massima puntualità.
3. **Vigilanza durante le attività didattiche:**
L'insegnante ha il compito di sorveglianza senza soluzione di continuità ed è tenuto ad una costante vigilanza dei propri alunni e di quelli che gli venissero affidati momentaneamente per assenza dei colleghi.
L'obbligo della vigilanza si estende agli insegnanti accompagnatori di allievi in viaggio di

istruzione, visite guidate, cerimonie, spettacoli teatrali o proiezioni cinematografiche, cioè in tutte quelle attività scolastiche ed extrascolastiche programmate ed approvate dagli Organi Collegiali della Scuola.

La vigilanza deve essere esercitata a cura degli insegnanti anche nell'intervallo delle lezioni; durante l'intervallo dovrà essere assicurata la presenza del personale ausiliario presso i bagni e ove necessario (cortile, corridoi, laboratori, ecc.).

È assolutamente vietato mandare gli alunni fuori dall'aula per punizione o inviarli in altri locali dell'edificio, se non accompagnati o sorvegliati.

I docenti devono, durante la loro attività, prendere tutti i provvedimenti possibili perché non si verifichino eventi dannosi per gli alunni; nell'organizzazione scolastica il momento del cambio di classe, dell'alternarsi dei docenti, degli spostamenti in palestra, nei laboratori, nella mensa, vanno sempre affrontati con una organizzazione che non preveda "vuoti di vigilanza". L'aula scolastica non deve mai essere lasciata dall'insegnante senza che questi sia stato sostituito da un collega o da un collaboratore scolastico.

Gli insegnanti sono tenuti a controllare che arredi o sussidi non creino situazioni di pericolosità per gli alunni.

Il personale ausiliario ha il dovere di vigilare sui bambini quando venga espressamente richiesto dagli insegnanti in casi di particolari necessità e quando, per qualsiasi evenienza, venga a mancare la presenza dell'insegnante.

4. Il personale **collaboratore scolastico** è responsabile della vigilanza in conformità con le norme contrattuali, prima dell'arrivo dei docenti e durante l'accesso degli alunni, singoli o in gruppi alle strutture scolastiche.

5. **Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula**

Al fine di regolamentare l'ingresso degli studenti nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso gli ingressi dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni/studenti. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli studenti nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. (CCNL 29/11/07 Tabella A Profili di area del personale ATA area A).

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

I cancelli e i portoni andranno aperti all'orario di funzionamento didattico previsto in ogni plesso e andranno chiusi tassativamente 10 minuti dopo il suono della campana.

Gli alunni che giungeranno a scuola in ritardo dovranno giustificare il ritardo alla Dirigente o, in sua assenza, ai collaboratori del DS, ai coordinatori di plesso, al docente di classe. I collaboratori scolastici e i docenti sono comunque tenuti ad avvisare la direzione di eventuali e ripetuti ritardi.

Ai genitori e a persone non appartenenti all'istituzione scolastica non è consentito accedere all'interno dell'edificio scolastico se non muniti di apposita autorizzazione del DS o del fiduciario di plesso.

6. **Vigilanza ai bagni durante lo svolgimento delle lezioni.**

Richiamo l'attenzione del personale docente sul fatto che spesso gli alunni chiedono di uscire, non per necessità impellenti, ma piuttosto per distrarsi.

I docenti, tenuti ad autorizzare l'alunno ad uscire per esigenze fisiologiche durante le lezioni, non potendo lasciare la classe incustodita, dovranno accertarsi che il corridoio sia vigilato.

Il personale collaboratore scolastico del piano vigilerà sugli alunni che si recano in bagno.

7. Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle lezioni

Al fine di regolamentare l'uscita degli studenti dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti.

Nel caso in cui non sia possibile assicurare la presenza di un collaboratore scolastico presso un'uscita dell'edificio, a causa di assenza o per insufficienza numerica del personale, il fiduciario di plesso concorderà con la Dirigente Scolastica l'individuazione del personale incaricato di garantire la sorveglianza e l'eventuale apertura/chiusura del portone o cancello interessato.

Tale disposizione sarà comunicata tempestivamente ai docenti del plesso.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli studenti nei rispettivi piani di servizio.

I docenti di scuola primaria consegneranno gli alunni ai genitori o alle persone da esse delegate.

Nella scuola secondaria i docenti accompagneranno tutti gli studenti al cancello sorvegliandone l'uscita in autonomia. Gli alunni non autorizzati ad uscire in autonomia dovranno essere consegnati ai genitori o alle persone da essi delegate.

8. Scuola Secondaria I grado: vigilanza tra il termine delle lezioni antimeridiane ed eventuali attività pomeridiane

Durante il periodo tra il termine delle lezioni antimeridiane e l'inizio di eventuali attività pomeridiane gli studenti, compatibilmente con le esigenze di servizio degli insegnanti, possono trattenersi a scuola solo nei locali loro indicati dai Collaboratori del Dirigente o dal personale ATA. La vigilanza è affidata a docenti appositamente incaricati.

9. Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti.

Si richiama l'attenzione di tutti i docenti sul problema della tempestività e della sorveglianza degli alunni durante il cambio d'ora. È assodato che non ci debbano essere periodi più o meno prolungati in cui si verifichi una assenza di sorveglianza, pertanto occorre adottare alcuni adeguati comportamenti:

1. i docenti che iniziano l'orario si devono già trovare di fronte alla propria classe al suono della campana;
2. per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolare;
3. ciascun docente deve essere informato, tramite l'orario settimanale della classe, sull'insegnante che deve dare il cambio e da dove arriva in modo tale da capire se si tratta di un ritardo normale o eccezionale;

4. il docente non impegnato nell'ora successiva attenderà l'arrivo del collega in orario;
5. se il cambio non arriva, prima di spostarsi, si avvisa il personale ausiliario che assume la sorveglianza;
6. i docenti interessati al cambio di turno evitano di intrattenersi con i colleghi per escludere attese nei cambi previsti.
7. durante il cambio dell'insegnante, si richiamano gli alunni a rimanere nelle proprie aule, preparando il materiale per l'ora successiva.

Nell'eventualità in cui un insegnante risulti assente, gli alunni devono essere presi in carico da altro/i docente/i o dai collaboratori scolastici, in attesa dell'arrivo del supplente.

I collaboratori scolastici sono tenuti a trovarsi ai piani per coadiuvare la sorveglianza nei momenti di cambio dell'ora.

- 10. In caso di attività in laboratorio, attività extrascolastiche e attività di gruppo sportivo, gli obblighi di vigilanza sono estesi all'intero arco temporale di durata delle dette attività, inclusi i tempi destinati ai trasferimenti individuali o collettivi.**

11. Vigilanza durante Intervallo - Mensa scolastica – Dopomensa

Il docente (o i docenti) presente in classe all'inizio dell'intervallo è/sono responsabile/i della sorveglianza durante l'intervallo. Non è pertanto consentito ai docenti in sorveglianza di recarsi altrove a qualunque titolo.

E' vietato mandare gli alunni a svolgere compiti in qualunque laboratorio senza sorveglianza.

Il funzionamento della mensa è interno all'orario scolastico e fa parte delle attività educative. Gli alunni partecipano alla mensa in gruppi formati secondo la stessa composizione che caratterizza le classi. Gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni a pranzo, promuovendo un clima favorevole e facendo un intervento di educazione alimentare e sociale.

Dopo la consumazione del pasto e fino al momento della ripresa delle lezioni, i bambini sono impegnati in esperienze ricreative organizzate. Ogni insegnante è responsabile del proprio gruppo di alunni.

12. Vigilanza in palestra

Si raccomanda la massima vigilanza nelle ore di permanenza in palestra anche quando è presente l'esperto esterno e si richiede la massima tempestività nel comunicare alle famiglie e alla Segreteria eventuali incidenti, anche lievi.

13. Vigilanza durante le uscite/visite guidate

Gli accompagnatori degli alunni devono essere l'insegnante o gli insegnanti di classe che si assumono le responsabilità organizzative, esecutive, compresa la vigilanza degli alunni e la responsabilità di cui all'art. 2047 e 2048 del Codice Civile. Gli insegnanti di classe potranno essere coadiuvati, durante le uscite, da personale collaboratore scolastico o docenti di altre classi/sezioni; i compiti organizzativi competono, in ogni caso, ai docenti di classe.

La vigilanza sugli studenti durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici studenti (C.M.n.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più studenti portatori di disabilità, sarà designato un accompagnatore fino a due studenti disabili, a seconda della gravità.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli studenti, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Ogni uscita deve essere autorizzata dai genitori che devono rilasciare all'insegnante consenso sull'apposito modulo.

Durante le uscite i docenti sono responsabili della vigilanza degli alunni nel momento della salita e discesa dai mezzi di trasporto, nel tragitto a piedi o in pullman, nelle pause di ristoro. Sarà necessario formare file di alunni ordinate in modo da non creare intralcio e prevenire eventuali pericoli lungo il percorso. Gli insegnanti avranno cura di porsi all'inizio, a metà ed al termine della fila, per controllare il comportamento degli alunni. Si eviteranno strade senza marciapiede; nei luoghi affollati i docenti formeranno piccoli gruppi per evitare dispersioni e disorientamento e nel contempo favorire l'attenzione e la partecipazione degli alunni. I docenti tengono l'elenco degli alunni e (nel caso di studenti più grandi) i loro numeri di telefono, il recapito telefonico dei genitori e i numeri telefonici utili per ogni emergenza.

15. Uscita degli alunni:

I docenti, con l'ausilio dei collaboratori scolastici, assicureranno l'uscita dagli edifici con ordine secondo le disposizioni fornite a docenti e personale ATA.

Non è consentito far preparare anzitempo le classi per l'uscita e sostare nei corridoi.

Le porte di ingresso agli edifici devono essere sempre chiuse non appena terminato l'ingresso degli alunni e riaperte soltanto nel momento dell'uscita. I cancelli dei cortili delle scuole devono essere tenuti chiusi: ai collaboratori scolastici spetta la custodia delle porte e dei cancelli, e la dovuta vigilanza, per evitare che gli alunni possano uscire dall'edificio o che entrino persone non autorizzate.

Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni deve avvenire in modo ordinato e sotto la stretta vigilanza del personale docente e collaboratore scolastico di turno. Le situazioni atipiche di comportamento vanno presentate ai genitori e, in caso di persistenza, vanno segnalate al dirigente per quanto di competenza.

SCUOLA PRIMARIA: Si ricorda che è necessario il controllo degli allievi all'uscita, i quali, devono essere consegnati ai genitori o a persone formalmente delegate; con la collaborazione dei collaboratori scolastici, i bambini devono essere accompagnati al pulmino.

SCUOLA SECONDARIA: si ricorda che è necessario il controllo degli allievi fino al cancello della scuola; possono uscire in autonomia, solo gli studenti con autorizzazione dei genitori debitamente compilata.

Qualora esistessero condizioni ritenute di pericolo ed eventualmente sfuggite al Dirigente Scolastico, sarà cura dei docenti e del personale ausiliario segnalarle tempestivamente, facendo attenzione che gli alunni non vengano in contatto con le situazioni denunciate.

16. Uscita anticipata degli alunni

In caso in cui un alunno debba uscire anticipatamente dall'edificio scolastico, per motivi di salute o motivi familiari debitamente esplicitati, quando il genitore si presenterà alla portineria, il collaboratore presente in portineria farà compilare la richiesta di uscita nell'apposito modello predisposto, avviserà il collega del piano che provvederà a far scendere l'alunno, senza lasciare la sua postazione.

17. Sicurezza nei luoghi di lavoro

Il docente e il collaboratore scolastico devono:

- a. Prendere visione del documento di valutazione dei rischi (D.L.vo 81/2008), del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica del nucleo emergenze (persone formate per il primo soccorso, lotta al fuoco, evacuazione; gli elenchi sono all'albo delle scuole) e di ogni altro documento contenente informazioni-istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica.
- b. Partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza.
- c. Durante le prove di evacuazione tutto il personale deve attenersi alla procedura che disciplina l'evacuazione.
- d. Verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti diversamente abili.

Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo- didattica e fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici e nelle pertinenze esterne.

Docenti e collaboratori scolastici devono porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico:

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc.;
- presenza di porte, finestre e armadi, gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere, finestre, porta-finestre ecc.;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti ecc.;
- porre attenzione durante attività svolte in luoghi aperti per rischio di: spigoli vivi, tombini non interrati, radici, arbusti sporgenti, basamenti di colonne, cordoli dei selciati e quanto altro possa rappresentare un potenziale pericolo;
- porre attenzione agli accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipánico che dovranno risultare sempre apribili; il collaboratore scolastico provvede all'apertura/chiusura;

- Porre attenzione a dispositivi elettrici: cavi, prese, ecc.
- Porre attenzione a dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore: finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, tavoli o seggiole regolabili, lavagne, porte o cancelli, impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule laboratorio e/o palestre.

In tutti i casi soprarichiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.

18. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando lo richieda l'osservanza delle regole scolastiche e di sicurezza e, particolarmente, in mancanza del docente di quella classe.

19. Gli operatori scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe di competenza, nelle situazioni di rischio o di conflitto fra studenti.

20. La vigilanza è esercitata inoltre:

nei confronti degli **alunni che manifestino specifici ed accertati comportamenti di rischio e che non rispettino le norme contenute nel Regolamento di Istituto e nel Patto di corresponsabilità educativa**; tali comportamenti dovranno essere portati all'attenzione del consiglio di classe e segnalati al dirigente scolastico per l'adozione di ogni eventuale provvedimento.

21. Il Collegio dei Docenti o i consigli di classe e il Dirigente Scolastico possono disporre modalità particolari per lo svolgimento della ricreazione: in ogni caso, esse devono corrispondere alle disposizioni impartite negli articoli precedenti.

22. Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare al dirigente scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischio.

23. In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, il docente o il collaboratore scolastico presente:

- richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;
- provvederà ad avvisare i famigliari;
- nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (n° tel. 118).
- I casi di malessere con presunta sintomatologia COVID saranno trattati come da Protocollo. Docenti e personale ATA sono stati adeguatamente informati dal Medico Competente per il trattamento di casi sospetti.

In caso d'infortunio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una sintetica ma esaustiva relazione sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria, che dovrà contenere:

- generalità dell'alunno, sede e classe ecc;
- dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito;
- nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante;
- eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.

In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i famigliari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata del personale curante.

- 24.** In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale addetto e gli studenti sono tenuti all'uso dei D.P.I.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Delia Dami

CIRCOLARE PERMANENTE DA AFFIGGERE ALL'ALBO DELLA SCUOLA, DA FAR VISIONARE ANCHE AL PERSONALE SUPPLENTE E DA FIRMARE PER PRESA VISIONE.